

Ordinanza del Sindaco n. 364 del 20/11/2025

Oggetto: LIMITAZIONE DELL'APERTURA ORARIA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, DELLA VENDITA DA ASPORTO DELLE BEVANDE ALCOLICHE E DELLA DIFFUSIONE MUSICALE IN ALCUNE ZONE DELLA CITTÀ

IL SINDACO

Premesso che:

1. la parte pedonale di Via Cambini, nel centro della città di Livorno, si caratterizza per la fitta presenza di attività di ristorazione e somministrazione di particolare pregio ed è interessata da dinamiche di aggregazione notturna legate alla cosiddetta *movida*, che si caratterizza per la presenza di un elevato numero di persone che stazionano all'esterno degli esercizi pubblici, occupando la pubblica via e trattenendosi in loco fino a tarda ora;

2. alle suddette dinamiche sociali in alcuni casi si accompagnano comportamenti, anche involontari, di disturbo della tranquillità e del riposo di parte dei residenti della zona Via Cambini, Via Roma e Via Marradi, i quali hanno sollecitato interventi volti alla loro tutela e segnalato episodi, contrari al decoro, legati all'abbandono, su suolo pubblico e privato, in aree spesso lontane dagli esercizi commerciali, di rifiuti attinenti al consumo di bevande quali bicchieri e bottiglie;

3. l'entità dell'afflusso registrato nell'area sopra individuata e dove insiste la *movida* comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti, tali da contemperare anche tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, inclusi quelli connessi all'ordine ed alla incolumità, oltretutto quelli relativi al decoro urbano;

4. quanto sopra ha reso sempre più complicato, nel corso del tempo, il contemperamento dei vari interessi presenti: dei residenti che desiderano vedere riconosciuto il loro diritto alla quiete e al riposo notturno, degli avventori interessati allo svago e alla fruizione dei servizi di somministrazione e di intrattenimento, dei gestori dei locali che evidenziano il diritto di lavorare senza turbamenti e la ridotta possibilità di intervento al di fuori delle aree pubbliche di stretta pertinenza;

5. dette circostanze e condizioni del tratto di strada interessato sono state calmierate solo in parte dall'Accordo stipulato in data 8.04.2025 tra *“Comune di Livorno, Associazioni di Categoria e singoli esercenti nel quadro del Protocollo d'intesa finalizzato alla gestione del fenomeno “movida” nella zona di Via Cambini”*.

Dato atto che:

- come anche da nota acquisita Prot. 154406 del 14.11.2025, il Prefetto comunicava all'infrascritto Sindaco <.... *il fenomeno della movida livornese trova in via Cambini un punto nevralgico di richiamo, soprattutto per i giovanissimi che, specialmente nei fine settimana, si riuniscono fino a tarda ora, ben oltre gli orari di chiusura degli esercizi commerciali. L'assembramento di migliaia di giovani, inevitabilmente causa di schiamazzi, confusione, abbandono di rifiuti, comportamenti irrispettosi, degrado e rumori molesti che determinano problematiche di inquinamento acustico, costituisce ormai da tempo motivo di lamentele per i residenti..... si rende indispensabile e non più procrastinabile l'assunzione di azioni e provvedimenti finalizzati alla risoluzione della prevalente questione legata alla tutela della sicurezza delle persone. Risulta, infatti, prioritaria l'esigenza di intraprendere ogni opportuno intervento per scongiurare qualsiasi pericolo e ridurre il potenziale rischio per l'incolumità non soltanto delle persone che frequentano la zona, ma anche degli esercenti del posto, contemperando il diritto dei residenti alla quiete, il diritto dei giovani al divertimento ad allo svago e l'aspetto economico ed imprenditoriale degli esercizi commerciali.....Si segnala, pertanto, la necessità che codesto Comune intraprenda ogni necessaria azione di competenza, adottando fin da subito apposita ordinanza che, nel contemperamento degli interessi in campo, al fine di evitare che simili condotte proseguano, garantisca un'azione dissuasiva dei comportamenti illeciti*>;

- le evidenze derivanti anche dagli Organi di Stampa oltre che dalle plurime segnalazioni da parte dei cittadini residenti nella Via Cambini (tratto compreso tra Via Marradi e Via Roma) e nelle Vie adiacenti riferiscono di un quadro complessivo di insieme di fenomeni distorsivi della Movidà anche nelle Vie e Piazze immediatamente adiacenti la stessa Via Cambini; effetti distorsivi, questi, causati dall'abuso di bevande alcoliche, benché non oggetto di somministrazione dagli esercizi siti nella più volte citata Via, con evidente recrudescenza nelle ore notturne, perdurando finanche sino alle prime ore del mattino;

- in particolare, nella area ricompresa tra Via Cambini, Via Roma, Via Marradi e Piazza Attias si è registrato l'eccessivo consumo di bevande alcoliche da parte di persone che stazionavano nelle aree prospicienti pubblici esercizi autorizzati alla somministrazione o negli spazi pubblici ad esse adiacenti; con l'inevitabile conseguenza del manifestarsi di schiamazzi, tali da turbare la quiete pubblica, accompagnati dall'abbandono, in strade, porticati, e piazze, di bottiglie e contenitori, spesso in frantumi.

Rilevato in proposito:

- che – come da plurime segnalazioni dei cittadini residenti nella area sopra descritta – la capacità di attrazione della Via Cambini e delle Vie e Piazza limitrofe porta gli avventori a raccogliersi in massa e ad approvvigionarsi di bevande alcoliche, anche acquistate in esercizi di vicinato, per poi intrattenersi nelle suddette aree fino a tarda ora, creando assembramenti;

- che detti assembramenti, oltre a rendere difficile la circolazione nelle vie interessate e lo stesso accesso dei residenti alle proprie abitazioni private, provocano schiamazzi, urla, suoni e rumori molesti che arrecano disturbo alla quiete pubblica, compromettendo il riposo delle persone, ed incidono in maniera determinante sulle condizioni di degrado ambientale dell'area interessata e del contesto circostante, fino a determinare una vera e propria minaccia per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

Ritenuto necessario adottare un provvedimento avente una vigenza temporale funzionale al processo rieducativo orientato a radicare diverse abitudini orarie finalizzate al corretto utilizzo del tempo libero inteso come divertimento sano e benessere psico-fisico, in quanto strumento fondamentale di aggregazione sociale, ma anche risorsa preziosa per rendere la città vivace, in grado di generare valore sociale, oltre che economico.

Acclarato quindi che sussistano i presupposti che autorizzano a provvedere, per il contrasto dei suddetti fenomeni, mediante Ordinanza *extra ordinem* contingibile e urgente, anche per dare seguito alle richieste della Prefettura; con ciò richiamandosi a riguardo l'art. 50, comma 5, del D. lgs 267/2000 e ss.mm.ii. a mente del quale <.....*Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche*>.

Atteso di dover indi determinare, in avvalimento dell'art. 50, comma 5, D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. i seguenti divieti nelle aree meglio sotto individuate:

Via Cambini – tratto compreso tra Via Marradi e Via Roma:

Per le **attività di somministrazione di alimenti e bevande** (attività di cessione di alimenti e bevande accompagnata da consumo sul posto, con servizio o assistenza,) vigono i seguenti divieti:

- CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE:

- 1) Dal Lunedì al Giovedì (eccetto il 24/12/2025, il 31/12/2025 ed il 05/01/2026) alle ore 00.30;
- 2) Venerdì/Domenica: alle ore 01.30;
- 3) nelle date del 24/12/2025 e 05/01/2026: alle ore 01.30;
- 4) nella data del 31/12/2025: alle ore 02.30.

- INTERRUZIONE DELLA MUSICA:

- 1) Dal Lunedì al Giovedì alle ore 23;
- 2) Venerdì/Domenica: alle ore 24.

- CHIUSURA ANTICIPATA DELL' ATTIVITA' / DELL'ESERCIZIO: :

- 1) Dal Lunedì al Giovedì (eccetto il 24/12/2025, il 31/12/2025 ed il 05/01/2026): alle ore 01.00;
- 2) Venerdì/Domenica: alle ore 02.00;
- 3) nelle date del 24/12/2025 e 05/01/2026: alle ore 02.00;
- 4) nella data del 31.12.2025: alle ore 03.00.

Via Cambini (tratto compreso tra Via Marradi e Via Roma) – Piazza Attias – Via Marradi (tratto compreso tra Piazza Attias e Via Calzabigi):

E' fatto divieto per tutte le tipologie di attività (esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali anche con asporto, di piccola, media e grande distribuzione e vendita a mezzo distributori automatici) la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, all'interno di qualsiasi contenitore dalle ore 21.30 – tutti i giorni della settimana.

I divieti di cui sopra sono previsti per una durata massima di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla pubblicazione del presente provvedimento, rinviandosi a conclusione di tale periodo di vigenza la sua efficacia e deterrenza anche ai fini dell'inserimento di apposite prescrizioni nel Regolamento

comunale previsto dall'art. 50, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti:

- l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- la Legge Regione Toscana 23 novembre 2018, n. 62 Codice del Commercio.

Ritenuto altresì di richiamare l'osservanza delle disposizioni in materia di decoro e sicurezza urbana di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana, oltretutto delle altre norme in materia;

ORDINA

per le sopra esposte esigenze ed all'urgente necessità di porre in essere interventi volti a superare situazioni di grave incuria e degrado e di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e per una durata di **60 (sessanta) giorni** consecutivi e ininterrotti, i seguenti divieti nelle aree meglio sotto individuate:

Via Cambini – tratto compreso tra Via Marradi e Via Roma:

Per le **attività di somministrazione di alimenti e bevande** (attività di cessione di alimenti e bevande accompagnata da consumo sul posto, con servizio o assistenza,) vigono i seguenti divieti:

- CESSAZIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE:

- 1) Dal Lunedì al Giovedì (eccetto il 24/12/2025, il 31/12/2025 ed il 05/01/2026) alle ore 00.30;
- 2) Venerdì/Domenica: alle ore 01.30;
- 3) nelle date del 24/12/2025 e 05/01/2026: alle ore 01.30;
- 4) nella data del 31/12/2025: alle ore 02.30.

- INTERRUZIONE DELLA MUSICA:

- 1) Dal Lunedì al Giovedì alle ore 23;
- 2) Venerdì/Domenica: alle ore 24.

- CHIUSURA ANTICIPATA DELLA ATTIVITA' / DELL'ESERCIZIO:

- 1) Dal Lunedì al Giovedì (eccetto il 24/12/2025, il 31/12/2025 ed il 05/01/2026): alle ore 01.00;
- 2) Venerdì/Domenica: alle ore 02.00;
- 3) nelle date del 24/12/2025 e 05/01/2026: alle ore 02.00;
- 4) nella data del 31.12.2025: alle ore 03.00.

Via Cambini (tratto compreso tra Via Marradi e Via Roma) – Piazza Attias – Via Marradi (tratto compreso tra Piazza Attias e Via Calzabigi):

E' fatto divieto per tutte le tipologie di attività (esercizi pubblici, esercizi di vicinato, attività artigianali anche con asporto, di piccola, media e grande distribuzione e vendita a mezzo distributori automatici) la vendita da asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, all'interno di qualsiasi contenitore dalle ore 21.30 – tutti i giorni della settimana.

rinviano alla scadenza del citato termine la verifica ed il monitoraggio degli effetti della misura oggetto del corrente Atto, anche ai fini dell'inserimento di apposite prescrizioni nel Regolamento comunale previsto dall'art. 50, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii..

AVVERTE

per l'effetto che, salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza sindacale, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00. Ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari a € 50,00.

In caso di reiterata violazione di quanto disposto nella presente ordinanza puo' essere disposta la sospensione dell'attività ad opera del Questore, ai sensi dell'art 100 del TULPS.

La reiterazione si verifica qualora sia commessa la stessa violazione per due volte nell'arco della presente ordinanza sindacale, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante pagamento in misura ridotta

DISPONE INOLTRE

- che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva e abbia validità dalla data della sua pubblicazione per una durata di **60 (sessanta) giorni**, consecutivi e ininterrotti; rinviando alla scadenza del citato termine la verifica ed il monitoraggio degli effetti della misura oggetto del corrente Atto, anche ai fini dell'inserimento di apposite prescrizioni nel Regolamento comunale previsto dall'art. 50, comma 7-ter, del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- che il presente provvedimento sia pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune ed inoltre che la sua conoscenza venga diffusa anche attraverso gli organi di stampa ed attraverso ogni altra forma ritenuta utile;
- che la presente Ordinanza sia preventivamente comunicata al Prefetto di Livorno e sia trasmessa, per quanto di competenza ed opportuna conoscenza, al Questore di Livorno, al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Livorno, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Livorno e al Comandante della Polizia Municipale di Livorno.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R della Toscana ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale è dovuto il pagamento del contributo unificato nella misura prevista dall'art. 13 commi 6-bis e 6-bis1, del D.P.R. n. 115/2002 e successive modificazioni) rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di notificazione.

Livorno li, 20/11/2025

IL Sindaco

LUCA SALVETTI / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO CONTRASSEGNO: QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 81cd612bb84251a814604c5b448df97c1d671083b246b49bee2a831bf95d5fe9

Firme digitali presenti nel documento originale

LUCA SALVETTI

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Ordinanza N.364/2025

Data: 20/11/2025

Oggetto: LIMITAZIONE DELL'APERTURA ORARIA DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, DELLA VENDITA DA ASPORTO DELLE BEVANDE ALCOLICHE E DELLA DIFFUSIONE MUSICALE IN ALCUNE ZONE DELLA CITTÀ



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=b7a26c1ae7efcfae_p7m&auth=1

ID: b7a26c1ae7efcfae